

19 settembre 2024

Modifica del regolamento di cui al D.P.R. n. 76/1998, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

Atto del Governo n. 190

Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664







SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario TEL. 06 6706-2451 - ⊠ studi1@senato.it - X @SR_Studi Dossier n. 348



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ⊠ <u>st_bilancio@camera.it</u> - X <u>@CD_bilancio</u>
Atti del Governo n. 190

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati


La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0102.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	.3
Sintesi del contenuto	.4
Il quadro normativo vigente	.6
Le risorse dell'otto per mille	9
Le modifiche proposte dallo schema di decreto	
Articolo 1 (modifiche all'articolo 2 "Interventi ammessi")	1
Articolo 2 (modifiche all'articolo 2-bis "Criteri di ripartizione")1	3
Articolo 3 (modifiche all'articolo 3 "Requisiti soggettivi")1	9
Articolo 4 (modifiche all'articolo 4 "Requisiti oggettivi")2	21
Articolo 5 (modifiche all'articolo 5 "Schema del piano	. ~
di ripartizione")	:2
Articolo 6 (modifiche all'articolo 6 "Modalità di presentazione della domanda")2	23
Articolo 7 (modifiche all'articolo 6-bis "Cause di esclusione")2	24
Articolo 8 (modifiche all'articolo 7 "Determinazione preliminare e finale")2	25
Articolo 9 (modifiche all'articolo 8 "Erogazione dei fondi")2	25
Articolo 10 (modifiche all'articolo 8-bis "Revoca del conferimento")	27
Articolo 11 (modifiche all'articolo 8-ter "Variazione	
dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa")2	
Articolo 12 (abrogazione degli allegati)2	:9
Testo a fronte	80



PREMESSA

Lo scorso **14 agosto** il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, la richiesta di **parere parlamentare** sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del vigente **D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76**, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" (<u>A.G. n. 190</u>).

La richiesta è stata assegnata alla V Commissione della Camera (ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera) e alla 5^a Commissione del Senato (ai sensi dell'articolo articolo 139-bis, comma 1, del Regolamento del Senato) che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 settembre 2024.

SINTESI DEL CONTENUTO

Come precisato nella Relazione illustrativa, la revisione del D.P.R. n. 76 del 1998 si rende necessaria a seguito delle modifiche apportate nel corso degli ultimi anni alla normativa vigente in materia e, principalmente, dagli articoli 7 e 8 del **decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105**, che hanno introdotto, nel novero delle destinazioni della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (art. 48, legge n. 222 del 1985), una **nuova tipologia di intervento** relativa al "recupero dalle **tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche".

In base alla citata normativa, tale ulteriore categoria partecipa al **riparto** della quota dell'otto per mille statale a decorrere dal prossimo anno, con riferimento all'assegnazione dello stanziamento dell'anno 2023. Pertanto, con lo schema in esame si provvede a definire e disciplinare l'ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi.

Lo schema provvede altresì a **coordinare** le disposizioni del Regolamento n. 76 del 1998 riguardanti i **criteri di ripartizione delle risorse** della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale **tra le categorie di intervento**, con il disposto normativo dell'**articolo 46-bis**, **comma 4**, del **decreto-legge n. 124 del 2019**, il quale – integrando l'art. 47, terzo comma, della legge n. 222 del 1985 – ha introdotto la possibilità di **scelta diretta** da parte **del contribuente tra le tipologie** di intervento in sede di **dichiarazione dei redditi**, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019 effettuate nel 2020.

Tale facoltà – che ha trovato la sua prima applicazione nell'anno 2020 – comporta, infatti, che la ripartizione della quota statale dell'otto per mille IRPEF dell'annualità 2023¹ tra le finalità di intervento di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 sia effettuata, il prossimo anno, non più secondo il vigente criterio della ripartizioni in parti uguali, ma in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti, come stabilito dal nuovo testo del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Ulteriori integrazioni sono previste, riguardo alla definizione degli interventi ammessi al riparto delle risorse, principalmente ai fini dell'adeguamento del Regolamento alle disposizioni legislative già in vigore, quali quelle della legge 7 aprile 2017, n. 47, che ha inserito tra i beneficiari della quota relativa all'assistenza ai rifugiati anche i minori stranieri non accompagnati, nonché di quelle del decreto-legge 10 marzo

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 222/1985, la quota pari all'otto per mille dell'TRPEF, da destinare a diretta gestione statale ovvero a diretta gestione della Chiesa cattolica, è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al **terzo periodo d'imposta precedente.**

2023, n. 20, volte a precisare lo *status* di rifugiato in materia di protezione speciale.

Lo schema in esame introduce, infine, rilevanti **modifiche di ordine procedurale** alle disposizioni del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 con l'obiettivo di apportare una **semplificazione amministrativa**, finalizzata a promuovere la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.

L'Analisi di impatto della regolamentazione precisa che le modifiche sono volte, in particolare, a qualificare le domande presentate, migliorare il monitoraggio e la scansione temporale delle diverse fasi dettate dal Regolamento in modo da consentire la chiusura e l'archiviazione dei progetti finanziati "nel limite massimo di cinque anni, evitando di avere in gestione progetti per oltre un decennio".

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la **legge 20 maggio 1985, n. 222**, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'**otto per mille del gettito** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, sia **destinata**, in parte, **a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale** e, in parte, **a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica** (articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222).

I contribuenti effettuano la **scelta** relativa all'effettiva destinazione delle risorse dell'otto per mille all'atto della presentazione della **dichiarazione annuale dei redditi**; in caso di **preferenze non espresse**, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma, della citata legge n. 222).

Relativamente all'**impiego** dei fondi, **l'articolo 48** della legge 20 maggio 1985, n. 222 – come integrato, da ultimo, dal decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – prevede che le predette due quote vengano utilizzate:

- dallo Stato, per interventi straordinari per:
- contrasto alla fame nel mondo;
- calamità naturali:
- assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati²;
- conservazione dei beni culturali;
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica³;
- nonché, dal 2023, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche⁴;
- dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Con **successivi interventi normativi**, l'opzione del contribuente è stata **estesa** anche a favore di **altre confessioni religiose.** La destinazione delle

L'ampliamento di tale finalità ai minori stranieri non accompagnati è stato previsto dall'articolo 21, comma 1, della **legge 7 aprile 2017, n. 47**.

³ La finalità relativa agli interventi sugli immobili adibiti all'istruzione scolastica è stata inserita dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (**legge n. 147/2013**).

Tale ultima finalità è stata introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, e produrrà i suoi effetti con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

risorse ricevute in base alle scelte dei contribuenti è disciplinata dalle leggi che regolano i rapporti con lo Stato italiano.

Beneficiano dell'otto per mille IRPEF le seguenti confessioni religiose: l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, rientrano nella scelta dei contribuenti la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha). Dal periodo d'imposta 2016 la scelta dei contribuenti è stata estesa all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) e, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, anche all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

Le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale sono disciplinate dal Regolamento di cui al **D.P.R. 10** marzo 1998, n. 76, riformulato con il **D.P.R. 26** aprile 2013, n. 82 – che ha limitato il procedimento di valutazione degli interventi e di assegnazione dei contributi ad un periodo massimo di 170 giorni (in luogo degli oltre otto mesi in precedenza necessari) – e, successivamente, dal **D.P.R. 17** novembre 2014, n. 172, che vi ha apportato le integrazioni atte a garantire l'utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale anche per gli interventi relativi ad immobili scolastici, in linea con la finalità prevista dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

I **soggetti** che possono accedere alla ripartizione, previa apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio, sono le **pubbliche amministrazioni**, le **persone giuridiche** e **gli enti pubblici e privati**. Sono escluse, dunque, le persone fisiche e i soggetti che operano per fine di lucro. Per gli interventi relativi ad immobili scolastici, i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono: le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto, gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

Gli **interventi ammissibili** alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della **straordinarietà**, consistente nell'effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati, e devono essere **eseguiti sul territorio italiano**, ad eccezione di quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo e degli interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto.

Nell'ambito della **procedura** per la **ripartizione** della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, il termine per la presentazione delle **domande** per l'accesso al contributo è fissato al **30 settembre di ogni anno**.

Di seguito, la Tabella n.1 riporta un **quadro sinottico** della **tempistica** in cui si articola attualmente il procedimento di assegnazione delle risorse, che si conclude in un periodo di **170 giorni** intercorrente tra il termine per la presentazione delle richieste (30 settembre) e l'adozione del decreto (19 marzo).

PROCEDURA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE IRPEF A GESTIONE STATALE				
Pubblicazione nel sito internet del decreto del Segretario generale della P.C.M. sui parametri specifici di valutazione delle istanze	Entro il 31 gennaio (dell'anno precedente) (art. 2-bis, co. 7)			
Presentazione richieste alla Presidenza del Consiglio	Entro il 30 settembre (dell'anno precedente) (art. 6, co. 2)			
Verifica della sussistenza dei requisiti ed esame delle valutazioni (da parte delle apposite Commissioni tecniche)	Entro il 28 gennaio (120 giorni dal 30 settembre)			
Elaborazione dello schema di ripartizione	(art. 5, co. 4)			
Trasmissione alle Commissioni parlamentari per il parere	Entro il 12 febbraio (15 giorni dal 28 gennaio) (art. 7, co. 1)			
Termine per l'espressione del parere	20 giorni (ex art. 143, co. 4, Reg. Camera)			
Adozione del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri	Entro il 19 marzo (entro 15 giorni dal parere) (art. 7, co. 2)			

Tabella n. 1.

La quota dell'otto per mille di gestione statale è stata **finora ripartita**, di regola, in **cinque quote uguali** per le cinque tipologie di interventi fino ad oggi ammesse a contributo. Per la quota destinata ai **beni culturali** è previsto un ulteriore criterio di **riparto geografico**, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse tra le cinque aree geografiche indicate (art. 2-bis, comma 4 del D.P.R. n. 76).

Per **derogare** al suddetto criterio di ripartizione, il Governo è tenuto a trasmettere una **relazione alle Camere** che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti (art. 2-bis, co. 5, del D.P.R. n. 76).

Con riferimento alla quota destinata alla conservazione dei beni culturali, il decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", ha introdotto una norma di deroga al criterio di ripartizione geografico, per un periodo di dieci anni — con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 - stabilendo la destinazione esclusiva della quota dell'otto per mille agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Anche per gli interventi relativi agli immobili adibiti all'istruzione scolastica è stata introdotta una deroga ai criteri di ripartizione dei contributi dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "buona scuola", art. 1, comma 172), che ha assegnato al Ministro dell'istruzione la competenza al riparto delle risorse da destinare prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a **riferire annualmente** al **Parlamento** sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (art. 8, co. 7).

L'**ultima Relazione** sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale aggiornata al 31 dicembre 2023 è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (**Doc. LXIV, n. 2**).

Le risorse dell'otto per mille

La quota dell'otto per mille, da ripartire tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (art. 45, comma 7, legge n. 448/1998).

La quota spettante allo Stato - ovvero alla Chiesa cattolica e alle singole altre confessioni - dipende dalle **scelte espresse dai contribuenti**⁵, in sede di dichiarazione dei redditi, apponendo la propria firma nell'apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. La quota relativa alle **scelte non espresse** viene altresì ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione - con l'unica eccezione della quota delle Assemblee di Dio in Italia, che confluisce invece nella quota di pertinenza statale.

La **quota di pertinenza statale** è iscritta nel bilancio dello Stato (cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Va segnalato che tale quota è risultata, negli ultimi anni, di importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, in quanto decurtata da diversi interventi normativi che riducono annualmente l'autorizzazione di spesa, destinando le relative risorse ad altre finalità.

Su questa criticità, è intervenuta la **legge 4 agosto 2016, n. 163**, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha statuito (articolo 17, comma 1) il **divieto** di **utilizzo** delle risorse derivanti dalla quota **dell'8 per mille** del gettito dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statali, **per la copertura finanziaria delle leggi** che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia,

 $[\]frac{5}{\text{http://www1.finanze.gov.it/finanze3/stat }8xMilleSerie/index.php?req block column=2\&req classe=01.}$

le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni ivi previste.

Nella Tabella n. 2 è riportato, per settore di intervento, l'ammontare dei finanziamenti dell'otto per mille di pertinenza statale, negli **anni dal 2016 al 2022**.

FINANZIAMENTI anni 2016-2022

(milioni di euro)

						(m ar curo,
Settore	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fame nel mondo	8,2	3,0	5,5	10,1	11,8	14,5	16,5
Beni culturali	8,2	6,0	5,5	9,0	2,4	5,2	12,4
Calamità naturali	8,2	12,0	5,5	10,1	11,8	14,4	19,5
Assistenza rifugiati/ minori	8,2	3,0	5,5	8,8	4,3	6,7	4,0
Edilizia scolastica	8,2	6,0	5,5	10,1	11,8	14,4	16,5
Totale	40,9	30,0	27,5	48,1	42,2	55,2	68,9

Tabella n. 2.

LE MODIFICHE PROPOSTE DALLO SCHEMA DI DECRETO

Articolo 1 (modifiche all'articolo 2 "Interventi ammessi")

L'articolo 1 dello schema in esame reca modifiche all'articolo 2 del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale, conformemente ai settori previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, al fine di adeguare il contenuto del D.P.R. ai più recenti interventi normativi intervenuti nel corso degli ultimi anni.

In particolare, le modifiche riguardano **l'ampliamento degli interventi** ammessi al riparto della quota statale, rispetto a quelli attualmente previsti (fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; interventi su immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica) con **l'inserimento**, al **comma 1** dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76:

- nella categoria dedicata all'assistenza ai rifugiati, degli **interventi dedicati ai minori stranieri non accompagnati,** ai fini dell'adeguamento alle disposizioni **già in vigore** della legge 7 aprile 2017, n. 47 (che ha appunto inserito tra i beneficiari anche "i minori stranieri non accompagnati"), non ancora contemplate dal Regolamento vigente;
- della nuova categoria di intervento destinata al "recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche", introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023 la quale, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, beneficia delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale già a decorrere dall'annualità 2023, con riferimento alla quota riferita alle scelte non espresse dai contribuenti.

Con l'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – che ha modificato l'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 – è stata inserita una sesta tipologia di intervento cui destinare le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, relativa ad interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, cui potrà indirizzarsi la scelta diretta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023 (che, in base alla normativa vigente, saranno oggetto di ripartizione nell'anno 2028⁶).

L'articolo 47, quinto comma, della legge n. 222/1985 stabilisce che la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alla Chiesa cattolica è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente; la quota così determinata è erogata entro il mese di giugno

Tuttavia, la predetta finalità parteciperà già al **riparto** dello stanziamento dell'annualità 2023, in quanto **l'articolo 7** del medesimo D.L. n. 105 prevede che la **quota** dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale riferita a **scelte non espresse** dai contribuenti oggetto di **ripartizione nell'anno 2023** sarà utilizzata **prioritariamente** per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle **tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle **domande presentate** dagli interessati entro il **31 ottobre 2023** e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato il 15 settembre 2023, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, istituita con decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti.

Alla data di scadenza del **31 ottobre 2023**, risultano pervenute n. **74 domande** (si veda il <u>sito</u> della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ulteriori modifiche all'art. 2 del Regolamento sono volte a **precisare l'ambito di intervento** delle categorie di destinazione dell'otto per mille IRPEF previste dall'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, coordinandola con la normativa più recente, ed in particolare:

- per gli interventi di **assistenza ai rifugiati e ai minori** stranieri non accompagnati, vengono inclusi nella platea dei destinatari i soggetti ai quali è riconosciuto **lo status di rifugiato**, la **protezione sussidiaria** o **la protezione speciale**, a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), volte alla precisazione sullo status di rifugiato in materia di protezione speciale (**comma 4** dell'art. 2 del Regolamento);
- per gli interventi relativi alla conservazione dei **beni culturali**, a seguito delle modifiche al Codice dei beni culturali, sono inseriti, nel **comma 5**, i riferimenti normativi concernenti, rispettivamente, la verifica e la dichiarazione di interesse culturale dei beni, al fine di chiarire ogni dubbio circa la necessità che i beni da finanziare rientrino tra quelli per i quali sia intervenuta la verifica **di cui all'articolo 12 del suddetto Codice** ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale **ai sensi dell'articolo 13** dello stesso Codice;

_

⁽di ciascun anno), salvo conguaglio da effettuarsi entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo.

nel nuovo comma 5.1-bis sono definiti gli ambiti di intervento della nuova categoria destinata al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, con riferimento alla quale sono considerati ammissibili al riparto gli interventi diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.

Con la **riformulazione del comma 5.2**, viene specificato che il **beneficiario** può presentare **domanda** di contributo **per una sola tipologia d'intervento**, compresa la nuova tipologia di interventi di recupero dalle tossicodipendenze.

Ciò al fine di evitare che – per aumentare le possibilità di accesso al beneficio – una stessa domanda, riguardante il medesimo intervento, possa essere presentata per diverse tipologie di intervento o che un medesimo beneficiario possa presentare istanze riguardanti interventi diversi, su più categorie, con aggravi di procedura ed eventuale disomogeneità di valutazione da parte delle singole Commissioni.

Infine, con modifiche ai **commi 5-bis** e **6-bis**, viene **ribadito**, anche per gli interventi della nuova categoria, il **vincolo di coerenza** con gli indirizzi e le priorità individuate annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri competenti (comma 5-bis) e il vincolo allo **svolgimento sul territorio italiano** (comma 6-bis). Restano ferme le uniche eccezioni già ammesse al principio della territorialità, riguardanti gli interventi relativi alla fame nel mondo e all'edilizia scolastica.

Si valuti l'opportunità di inserire nell'ambito del **comma 6** – non modificato dallo schema in esame – la definizione del carattere di straordinarietà anche con riferimento ai nuovi interventi di cui al comma 5.1-bis.

Articolo 2 (modifiche all'articolo 2-bis "Criteri di ripartizione")

L'articolo 2 dello schema reca modifiche all'articolo 2-bis del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76, sui criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla competenza dello Stato.

L'attuale formulazione del **comma 1** dell'articolo 2-bis del D.P.R. 10 marzo 1988, n. 76 – introdotto dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 – prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita di regola in **cinque quote uguali tra le cinque tipologie di interventi finora ammesse a contributo**.

Lo schema in esame sostituisce tale disciplina conformemente a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del D.L 26 ottobre 2019, n. 124 il quale, integrando l'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n.

222 ha introdotto la facoltà di **scelta diretta** da parte **del contribuente tra le diverse tipologie** di intervento previste dall'articolo 2 del Regolamento, a decorrere dalla **dichiarazione dei redditi dell'anno 2019**.

Pertanto, a partire dalla **ripartizione** della quota dell'otto per mille **dell'annualità 2023**⁷, le somme disponibili sono ripartite in **misura proporzionale** alle **preferenze espresse dai contribuenti.**

Nella nuova formulazione della norma, si precisa espressamente che la ripartizione riguarda le risorse rimanenti a seguito della devoluzione della quota a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (prevista dall'articolo 18, comma 2, lett. *e*), della legge 11 agosto 2014, n. 125), che si rammenta è pari al **20 per cento** della quota a diretta gestione statale delle somme dell'otto per mille IRPEF.

In caso di **scelte non espresse** da parte dei contribuenti, lo schema in esame stabilisce – in adeguamento a quanto previso dal nuovo testo dell'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985 n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – che la quota a diretta gestione statale **possa essere ripartita** tra gli interventi di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 secondo le finalità stabilite annualmente con **deliberazione del Consiglio dei ministri**, entro il 30 novembre, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In **assenza** di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d'intervento **in proporzione alle scelte espresse**.

A seguito dell'adozione del nuovo criterio di ripartizione basato sulle scelte dirette dei contribuenti, viene altresì riformulato il **comma 2** dell'art. 2-bis del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 interessato dal presente schema di modifica, che disciplina la distribuzione delle somme residue nel caso in cui gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle tipologie d'intervento non esauriscano la somma attribuita per l'anno, stabilendo che la **somma residua** venga **distribuita** con **delibera del Consiglio dei ministri**, in luogo del previgente criterio della divisione in parti uguali in favore delle restanti categorie di interventi.

⁷ Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, da destinare a diretta gestione statale ovvero a diretta gestione della Chiesa cattolica, è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al **terzo periodo d'imposta precedente.**

• Il futuro riparto del 2023 sulla base delle scelte dei contribuenti

Nella **Relazione al Parlamento** per l'anno 2023 sull'utilizzazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale (<u>Doc. LXIV, n. 2</u>, presentata il 21 febbraio 2024), sono riportati i dati dei **fondi disponibili** e delle **domande presentate** con riferimento al riparto dell'anno 2023, calcolato sulla base delle dichiarazioni dell'anno 2020 (redditi 2019).

Nella Relazione si sottolinea che la dotazione del fondo otto per mille IRPEF a diretta gestione statale sta registrando un incremento dei fondi disponibili sia per effetto della riduzione dei prelievi per coperture non attinenti, sia per la crescita del numero di contribuenti che hanno opzionato lo Stato nelle loro denunce dei redditi generando, **per il 2023** un totale lordo di oltre **330 milioni** di euro.

La Relazione riporta (*pag. 17-19*) che dall'analisi delle scelte dei contribuenti, pubblicate dal MEF, ad iniziare dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (relativa ai redditi 2019), anno a partire dal quale il contribuente **ha avuto facoltà di scegliere** a quale **tipologia di intervento** destinare la quota, le **opzioni a favore dello Stato** sono passate dal 16,59 per cento (scelte su **redditi 2018**) al 24,62 per cento (scelte su redditi 2021) e i contribuenti da circa 2,8 milioni a circa 4,1 milioni.

Da una prima elaborazione delle preferenze espresse dai contribuenti nel modello unico 730 e di Certificazione unica per i **redditi riferiti all'anno 2019**, emerge che, su un totale di 41.525.982 dichiaranti solo 16.818.511 hanno effettuato scelte espresse. Di questi 3.805.219, pari al 22,63 per cento del totale, hanno optato per lo Stato. Per il **58,68 per cento** delle scelte la destinazione è imputabile direttamente alle **singole categorie** di intervento, con le percentuali riportate nella tabella seguente. Il restante **41,32 per cento non ha espresso** preferenze.

Percentuale delle scelte espresse dai contribuenti per categoria di intervento – elaborazioni MEF-Agenzia delle entrate su dichiarazione dei redditi anno 2019 (riparto 2023)

Categoria di intervento	Preferenze contribuenti
Assistenza ai Rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati	2,28%
Calamità Naturali	12,81%
Conservazione di Beni Culturali	7,19%
Edilizia scolastica	28,74%
Fame nel Mondo	7,5%
Scelta non espressa	41,32%

Tabella n. 3. *Cfr*. anche le informazioni disponibili sul <u>sito</u> del Dipartimento delle finanze del MEF.

Lo schema introduce inoltre due **commi aggiuntivi** all'articolo 2-*bis*, volti a definire la procedura di ripartizione delle risorse delle quote relative alle categorie "edilizia scolastica" e "conservazione dei beni culturali", in adeguamento alla normativa vigente.

In particolare, il **comma 1-bis** prevede il **trasferimento annuale** delle risorse della quota relativa alla categoria "**edilizia scolastica**" al competente

Ministero dell'istruzione e del merito, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, c.d. "buona scuola").

La citata disposizione – successivamente modificata dall'art. 46-bis del D.L. n. 124/2019 - ha infatti **trasferito al Ministero** dell'istruzione e del merito **le competenze** per il riparto delle risorse dell'otto per mille di competenza statale assegnate alla categoria relativa all'edilizia scolastica, che devono essere destinate agli **interventi** di edilizia scolastica **individuati annualmente** con decreto del Ministro dell'istruzione, con **priorità** per quelli che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili.

Il citato articolo 46-bis ha inoltre introdotto (mediante il comma 4-bis all'articolo 2-bis del D.P.R. n. 76/1998) uno specifico **criterio di riparto geografico** delle risorse destinate all'edilizia scolastica prevedendo che la quota dell'otto per mille attribuita alla categoria sia divisa in **tre parti** di pari importo riferite alle tre aree geografiche del **Nord** (regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), **Centro e Isole** (regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), **Sud** (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

A partire dal 2016, la procedura di assegnazione delle risorse per l'edilizia scolastica viene infatti gestita direttamente dal Ministero, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Con il nuovo **comma 1-bis** si prevede in ogni caso che il Ministero trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi finanziati annualmente ai fini della Relazione annuale al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'otto per mille IRPEF.

Il **comma 2-***bis* è volto a definire le modalità di **applicazione** del **vincolo di destinazione** delle risorse della quota assegnata alla categoria della conservazione dei **beni culturali** – disposto dall'articolo 21-*ter* del decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8 – in favore degli interventi per la ricostruzione e il restauro dei soli **beni danneggiati** o distrutti a seguito degli **eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016** nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Tale deroga ai criteri di ripartizione previsti dal D.P.R. 10 marzo 1988 n. 76 è stata disposta dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 per un periodo di **dieci anni** (con riferimento alle somme dell'otto per mille derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025⁸).

76/1998. Il riterimento, contenuto nella norma, alle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025 avrebbe infatti determinato l'assegnazione dell'otto per mille ai comuni terremotati solo a partire

La deroga in favore dei comuni terremotati del Centro Italia è stata applicata a partire dal riparto del 2017, anziché dal 2019, come prevedeva la norma, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio dei ministri 27 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del DRP n. 76/1998. Il riferimento, contenuto nella norma, alle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2025

In sostanza, il nuovo **comma 2-bis** definisce una **procedura in deroga al vincolo esclusivo** di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del D.L. n. 8 del 2017, stabilendo che, una volta **esaurita la graduatoria** degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del sisma 2016, le **risorse residue** sono assegnate agli **altri interventi** idonei nell'ambito della categoria dei beni culturali di cui al comma 4 dell'art. 2-bis.

L'eventuale ulteriore **somma residua** è utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per **l'anno successivo** per la medesima categoria "conservazione di beni culturali".

Con riferimento alla procedura introdotta dal comma 2-bis in esame, si segnala che al fine di superare il carattere esclusivo del vincolo di destinazione della quota assegnata alla categoria della conservazione dei beni culturali, introdotto dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, risulterebbe opportuno intervenire direttamente sulla disposizione legislativa attualmente vigente.

Si segnala che la possibilità di **ammettere al riparto** della quota dell'otto per mille della categoria "Conservazione dei beni culturali" anche istanze riguardanti **beni estranei all'area del sisma 2016, nonostante il vincolo** di destinazione delle risorse disposto dall'art. 21-bis del citato D.L n. 8/2017, è stata **già applicata** in sede di riparto delle risorse dell'anno **2022**, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del <u>Decreto del 21 gennaio 2022 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri</u>, il quale, nel definire i parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria dei beni culturali, ha previsto espressamente che le risorse della categoria sono "destinate **prioritariamente** agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli **eventi sismici** verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016", e che, **esaurita la graduatoria** di tali interventi, "si procederà all'assegnazione delle **somme restanti** agli **altri progetti"**, di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del Regolamento, presentati per la medesima categoria.

Ciò anche in relazione al fatto che all'esito dell'istruttoria era emerso, nel 2022 come già negli anni precedenti, che gli interventi ammessi in graduatoria con riferimento alla categoria "Conservazione dei beni culturali" non esaurivano la somma disponibile nell'anno.

Con riferimento alla categoria relativa alla "Conservazione dei beni culturali", in sede di ripartizione si vengono annualmente a determinare importi consistenti di residui, in quanto ogni anno gli interventi ammessi a contributo non esauriscono

dall'anno 2019, in quanto, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 222/1985, la quota dell'otto per mille è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente (secondo e quinto periodo).

la somma disponibile, a causa dell'elevato numero di istanze che vengono **escluse dal beneficio** per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, principalmente in quanto riferite ad interventi in **zone non rientranti nelle aree del cratere** colpite dal sisma del 2016, di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Nel riparto delle risorse dell'anno 2021, all'esito dell'istruttoria, sono risultate **escluse 21 su 29** istanze pervenute per la categoria dei beni culturali. Su una disponibilità di **21,6 milioni** di euro (di cui 7,5 milioni di residui dell'anno precedente), sono stati ammessi a contributo solo 8 progetti per soli 5,3 milioni, con un **importo residuo** di circa **16,4 milioni** per la categoria.

Per le somme a **residuo** della categoria "Conservazione dei beni culturali" – stante il predetto **vincolo di destinazione** delle risorse in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici 2016 disposto con norma di legge – l'importo non ha potuto essere redistribuito tra le altre categorie, in applicazione della normativa generale di cui all'art. 2-bis, comma 2, del Regolamento, in quanto ciò lo avrebbe sottratto definitivamente ai beni culturali colpiti dal sisma 2016, ma è stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio, come peraltro negli anni precedenti, per essere ripartito l'anno successivo alla medesima categoria. Tale importo residuo è stato dunque **aggiunto** alla quota della categoria per il **riparto dell'annualità 2022, che ha raggiunto l'importo di oltre 33 milioni di euro**.

Anche con riferimento al riparto dell'anno 2022⁹, tuttavia, sebbene siano state ritenute idonee al beneficio anche istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici del 2016, l'importo assegnato **non ha esaurito la somma** attribuita alla categoria (33.483.091 euro), con un ulteriore **residuo** di ripartizione di **21,1 milioni di euro**, che è stato **aggiunto** al futuro riparto dell'annualità **2023**.

Le ulteriori modifiche introdotte all'articolo 2-bis riguardano:

- il **comma 3**, con la previsione di un **giudizio di idoneità al finanziamento dell'intervento** da parte delle **Commissioni tecniche di valutazione** e monitoraggio, che tenga conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, al fine di **garantire maggiore uniformità** nelle valutazioni ai fini della predisposizione dello schema di riparto;
- il **comma 7**, al fine di adeguarlo alle specificità introdotte per la tipologia "edilizia scolastica", escludendo che i parametri specifici di valutazione delle istanze di tale categoria siano definiti dalla Presidenza del Consiglio, ed introducendo la previsione per la quale per tali interventi il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente i criteri di selezione dei progetti, monitoraggio e revoca delle risorse adottati in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento.

⁹ Atti del Governo n. <u>132</u>, <u>133</u>, <u>134</u> e <u>135</u>.

In ultimo, la proposta di modifica dell'articolo 2-*bis* introduce, al **comma** 8, ulteriori condizioni di esclusione dalla concessione del contributo.

In particolare, la riformulazione del comma 8 dispone l'esclusione della concessione a soggetti che:

- abbiano ancora in **corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due** (onde prevenire, ai sensi della Relazione illustrativa, la concessione di contributi a soggetti in situazione di "inadempimento rispetto a precedenti progetti");
- non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza (introducendo dunque una penalità per il trattenimento di risorse non più spettanti);
- siano incorsi, nei cinque anni precedenti, nella revoca anche parziale del contributo.

Le finalità di tale riformulazione, ai sensi della Relazione illustrativa, vertono sul miglioramento della tempistica nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati.

Articolo 3 (modifiche all'articolo 3 "Requisiti soggettivi")

L'articolo 3 dello schema in esame propone modifiche all'articolo 3 del D.P.R. n. 76, recante la disciplina dei **requisiti soggettivi** richiesti ai soggetti perché possano **presentare domanda di accesso al riparto dei fondi** della quota di otto per mille a diretta gestione statale.

In particolare, il **comma 1** vigente dispone che possano presentare domanda di contributo le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro. Lo schema in esame propone un adeguamento per **specificare che la domanda debba essere presentata mediante i moduli resi disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio**, non più con i moduli allegati al D.P.R. di cui si propone l'abrogazione (si veda *infra*), per tutte le tipologie di intervento ad eccezione degli interventi di edilizia scolastica.

La modifica del **comma 1-***bis* incide sulla categoria di intervento "edilizia scolastica", disponendo, in coerenza, che la presentazione della domanda per i contributi per interventi di edilizia scolastica debba essere presentata al Ministero dell'istruzione e del merito, tramite modulo disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso.

Le modifiche al **comma 2** sono volte a **rafforzare i requisiti** che i richiedenti il contributo devono possedere.

Il comma 2 dispone che i soggetti, per poter presentare domanda di ammissione al contributo, debbano possedere alcuni requisiti. Tuttavia,

mentre la formulazione vigente del comma 2 esonera da tali requisiti le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, tale esonero risulta espunto dalla nuova formulazione, soggiacendo dunque anche la PA e gli enti pubblici all'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda.

Con la riformulazione del **successivo comma 5** del Regolamento, si precisa che i **requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata** dell'intervento, a pena di decadenza dal beneficio.

I requisiti previsti sono i seguenti (in grassetto le modifiche proposte al vigente comma 2):

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni;
- c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto. Tale ultima modifica risulta finalizzata secondo quanto riportato nella Relazione ad assicurare che i beneficiari del contributo abbiano una specifica esperienza;
- d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
- f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario:
- g) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- h) avere un numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due.
 Come riportato nella Relazione, tale nuovo criterio è stato previsto al fine di evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille;
- i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.

La riformulazione del comma 2 comporta dunque che **anche le pubbliche amministrazioni** e gli **enti pubblici** debbano **comprovare** il possesso dei predetti **requisiti**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'esecuzione del progetto.

Dunque, anche tali enti sarebbero soggetti, tra gli altri, all'obbligo di documentare di aver svolto nei tre anni precedenti la richiesta del contributo

attività aventi pari importo e medesima tipologia dell'intervento e conseguentemente del contributo richiesto; i soggetti che dunque non avessero svolto in precedenza tali interventi non potrebbero far domanda per intraprenderne di nuovi.

Inoltre, al fine di poter presentare domanda anche le **pubbliche amministrazioni** dovrebbero comprovare il possesso del requisito di **avere** un **numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due**.

Si segnala come le modifiche proposte dallo schema di decreto estenderebbero anche alle P.A. e agli enti pubblici l'applicazione dei requisiti di cui al comma 2, lettera g), e dei requisiti dei commi 3 e 5 (si veda infra), con rilevanti implicazioni circa l'accesso al beneficio e la possibile decadenza dallo stesso.

La proposta di modifica del **comma 3** impone i **requisiti soggettivi** di cui al precedente comma 2, lettere a) e g), anche al legale rappresentante, agli amministratori e al responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

Il **comma 4** dispone un adeguamento delle **modalità di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi**, mediante **moduli** resi disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri anziché tramite i moduli allegati al D.P.R. di cui, come anticipato *supra*, si propone l'abrogazione.

In ultimo, al **comma 5** viene ribadito che la domanda non può essere accolta qualora non sia presentata tramite i detti nuovi moduli resi disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, come già detto sopra, esso aggiunge la disposizione per cui, a pena di decadenza, i requisiti soggettivi debbano essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.

Articolo 4 (modifiche all'articolo 4 "Requisiti oggettivi")

L'articolo 4 dello schema in esame propone modifiche all'articolo 4, recante la disciplina dei requisiti oggettivi richiesti ai soggetti perché possano presentare domanda di accesso al riparto dei fondi della quota di otto per mille a diretta gestione statale.

Rispetto al vigente **comma 1 dell'art. 4**, che prevede che gli interventi devono consentire il completamento dell'iniziativa o quantomeno l'attuazione di una parte funzionale della stessa, la nuova formulazione del comma proposta dallo schema dispone invece che **gli interventi proposti dai soggetti debbano necessariamente consentire il completamento dell'iniziativa**.

Al comma 2 si precisa che la **relazione tecnica di ciascun progetto**, volta ad accertare il possesso dei requisiti oggettivi, sia presentata mediante un **apposito modulo** reso disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per gli interventi di edilizia scolastica, tramite quanto prescritto dal bando pubblicato dal Ministero dell'istruzione e del merito, anziché tramite l'attuale allegato B al D.P.R. di cui, peraltro come anticipato *supra*, si propone l'abrogazione. Anche il **comma 2-bis** è aggiornato in coerenza con il comma 2, prevedendo che la domanda di contributo **non** possa essere **accolta** qualora la **relazione tecnica** sia **incompleta** oppure **difforme** dal **modello** pubblicato sui siti istituzionali di cui al comma 2.

Articolo 5 (modifiche all'articolo 5 "Schema del piano di ripartizione")

L'articolo 5 dello schema in esame propone modifiche all'articolo 5 del **D.P.R**, recante la disciplina per la **predisposizione del piano di ripartizione** della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale.

Le modifiche sono volte:

- al comma 1 ad **escludere** dal decreto di **riparto** gli interventi concernenti **l'edilizia scolastica**, in ossequio all'art. 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (cd. "Buona Scuola"), che ne ha trasferito la competenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- al comma 2, a ridefinire la disciplina delle Commissioni tecniche di valutazione, prevedendo l'accorpamento delle funzioni di valutazione e di monitoraggio in un'unica Commissione tecnica per ciascuna tipologia di interventi. La nuova Commissione assume, pertanto, le competenze delle Commissioni tecniche di valutazione, di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. 76 del 1998, e delle Commissioni tecniche di monitoraggio, di cui all'art. 8, comma 5.
 - Secondariamente, si prevede la **modifica della composizione** di tali Commissioni, disponendo che siano costituite da **tre** rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in lugo di uno); da **cinque** rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché **sei**; da **cinque** (anziché **sei**) rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia, nonché, **in aggiunta** rispetto alla composizione attuale, da **due rappresentanti** designati dalla **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in linea con quanto previsto per la Commissione valutativa e di monitoraggio della categoria "*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*" dalle disposizioni introdotte dal già citato articolo 7 del D.L. n. 105 del 2023.

Infine, si prevede l'istituzione per ciascuna Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio di una **segreteria tecnica** composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2-bis, introdotto dallo schema in esame, istituisce una Commissione di valutazione e monitoraggio specifica per gli interventi di edilizia scolastica attivati sino all'entrata in vigore delle presenti modifiche al D.P.R. n. 76, e che risultano quindi in capo alla Presidenza del Consiglio e non al Ministero dell'Istruzione e del Merito; tale Commissione opererà sino alla conclusione dei progetti assegnati.

Il **comma 3**, infine, è riformulato al fine di prevedere che i **progetti**, per poter **accedere al piano di riparto**, debbono ottenere una **valutazione** da parte delle Commissioni **non inferiore a sessanta centesimi**.

La finalità di tale punteggio minimo, stante a quanto indicato dalla Relazione illustrativa, consiste nell'evitare il finanziamento di progetti di qualità inferiore, fattispecie segnalata dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R) allegata al presente Atto del Governo n. 190.

Articolo 6 (modifiche all'articolo 6 "Modalità di presentazione della domanda")

L'articolo 6 dello schema in esame propone modifiche all'articolo 6 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante la disciplina delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale.

Le modifiche apportate dallo schema in esame sono finalizzate ad aggiornare le **procedure di presentazione della domanda** attraverso l'utilizzo dei **moduli** e la consultazione delle linee guida resi **disponibili sul sito** della Presidenza del Consiglio anziché tramite i moduli allegati al D.P.R. di cui, come anticipato *supra*, si propone l'abrogazione. Le **domande** debbano altresì **indicare** le **caratteristiche professionali** del **responsabile tecnico** della gestione dell'intervento Per gli interventi di edilizia scolastica, la modalità di presentazione delle domande è disciplinata dal bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le domande per gli interventi facenti capo alla Presidenza del Consiglio debbano essere depositate sulla **piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio, a pena di esclusione**.

Si prevede tuttavia l'istituzione di un **doppio regime**, per cui esse possono essere presentate direttamente sulla piattaforma entro il 30 settembre, oppure tramite **raccomandata** o attraverso posta elettronica certificata entro il

medesimo termine, salvo **l'obbligo** di procedere in ogni caso al **caricamento** della domanda **sull'apposita piattaforma** informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza.

In merito, il **Consiglio di Stato** (adunanza di sezione del 23 luglio 2024 protocollata con numero affare 00824/2024) ha sottolineato l'opportunità di valutare una sostituzione, nella prima parte della disposizione, della locuzione "a pena di esclusione" con "a pena di improcedibilità", tenuto conto che la presentazione della domanda diventa procedibile solo con l'inserimento della stessa sulla piattaforma informatica; inoltre, il Consiglio di Stato invita la Presidenza a valutare se il mantenimento di tale doppio regime, non limitato a un periodo transitorio, non infici le finalità di semplificazione previste dalla riforma.

Articolo 7 (modifiche all'articolo 6-bis "Cause di esclusione")

L'articolo 7 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 6-bis allo scopo di introdurre nuovi criteri di esclusione delle domande di accesso ai contributi. In particolare, le riformulazioni proposte prevedono l'esclusione delle domande nei seguenti casi:

- domande non debitamente sottoscritte:
- domande pervenute da beneficiari che:
 - abbiano ancora in corso un "numero massimo" di interventi pari a due (lo scopo dell'esclusione, chiarito nella Relazione illustrativa, è evitare di assegnare ulteriori interventi a titolari già in ritardo con gli interventi in corso);
 - non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi percepiti in caso di revoca, denuncia o decadenza del beneficio (la Relazione illustrativa chiarisce che la modifica è finalizzata a evitare che il beneficiario ottenga ulteriori fondi nonostante stia trattenendo fondi cui non abbia più diritto);
 - **non** abbiano ancora **restituito** i **risparmi di spesa** (onde evitare, ai sensi della Relazione illustrativa, che il beneficiario ottenga ulteriori fondi nonostante stia trattenendo immotivatamente dei risparmi conseguiti);
 - siano **incorsi** nella **revoca** di un contributo **nei cinque anni precedenti** (ciò al fine di evitare, si precisa nella Relazione illustrativa, che il beneficiario ottenga l'assegnazione di nuovi contributi pur essendosi già dimostratosi non in grado di mantenere gli impegni assunti);
- le domande riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati ma che non siano stati completati e rendicontati.

Si valuti se limitare l'esclusione ai soli beneficiari che "abbiano un numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due", come previsto dall'attuale formulazione della modifica proposta, oppure prevedere che tale limite sia rivolto anche ai beneficiari che abbiano un numero di interventi ancora da concludere pari o superiore a due.

Articolo 8 (modifiche all'articolo 7 "Determinazione preliminare e finale")

L'articolo 8 dello schema in esame reca all'articolo 7 del D.P.R. una proposta di semplice modifica testuale relativamente alla denominazione delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, in linea con le modifiche proposte al precedente articolo 5, comma 2, del D.P.R., che ha accorpando in esse sia le funzioni di valutazione sia quelle di monitoraggio.

Articolo 9 (modifiche all'articolo 8 "Erogazione dei fondi")

L'articolo 9 dello schema in esame propone modifiche all'articolo 8 del **D.P.R.**, sull'erogazione dei fondi ai beneficiari dell'otto per mille da parte della Presidenza del Consiglio.

La proposta riformulazione del **comma 1** introduce l'**obbligo**, per i soli **soggetti privati**, di presentare un **contratto autonomo di garanzia** per l'intero importo dell'intervento a prima richiesta, la cui **vigenza** deve perdurare **sino** all'approvazione della **rendicontazione** finale ed alla **restituzione** degli eventuali **risparmi** di spesa.

La nuova previsione è finalizzata ad assicurare alla Presidenza del Consiglio la restituzione integrale e certa delle somme erogate ai beneficiari in caso di decadenza, revoca o rinuncia, prevenendo dunque i casi di somme indebitamente detenute dai beneficiari, in quanto tale contratto assicura che, in caso di inadempienza del debitore, il garante si impegna a restituire integralmente e tempestivamente le somme erogate.

Vengono inoltre **ridotti**, da sei mesi **a tre mesi**, i **tempi** di **presentazione** della **documentazione** necessaria per la domanda di erogazione dei fondi, la quale deve essere obbligatoriamente **inoltrata** sulla **piattaforma informatica** della Presidenza del Consiglio, anche in caso di trasmissione parallela tramite posta elettronica certificata o raccomandata, **a pena di decadenza**.

Con riferimento all'**erogazione dei fondi**, viene riformulato il **comma 4** prevedendo che l'importo non sia più erogato integralmente o in ampia parte all'inizio, ma che la **prima erogazione** consista nel **50 per cento del**

contributo ed avvenga solo a seguito di presentazione del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.

La **restante somma** sarà corrisposta dopo che il **beneficiario** abbia **eseguito** interventi di **importo** pari ad almeno **l'80 per cento** (e non più al 50 per cento) del contributo. Infine, si **amplia** la **documentazione probatoria** richiesta ai beneficiari, specificando in particolare che essa debba possedere il **codice unico di progetto** (CUP), il nome e il numero dell'intervento; che siano **elencate** tutte le **ricevute** e le **fatture**, e che siano raccordate alle singole attività approvate; e che sia fornita **documentazione probatoria fotografica**, recare anche le modalità di pubblicità relative alla provenienza dei fondi.

La proposta riformulazione del **comma 5** rende **perentori** i **termini** del 31 maggio e del 30 novembre per cui, ogni anno, i soggetti beneficiari devono presentare alla Presidenza del Consiglio una **relazione** sull'andamento dell'intervento; in caso di **mancata presentazione della relazione**, è **preclusa** la possibilità di chiedere **proroghe** ai sensi dell'art. 8-bis e domandare **variazioni** ai sensi dell'art. 8-ter.

Viene eliminata da tale comma la disciplina delle Commissioni tecniche di monitoraggio, ora contenuta nell'art. 5, commi 2 e 2-bis.

La proposta di riformulazione del **comma 6 dimezza**, da centottanta giorni a **tre mesi**, la **scadenza** per la presentazione di una **relazione finale analitica** sull'intervento **concluso**; tale termine decorre dal termine **previsto** di conclusione dell'intervento. Inoltre, **l'approvazione** di tale **relazione** da parte della Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio diviene un **prerequisito** per poter **sollevare il garante** che ha fornito il contratto autonomo per l'intero importo dell'intervento. Si noti altresì che la **Commissione** dispone della **facoltà** di **chiedere integrazioni e documenti** in merito alla documentazione presentata; **se il beneficiario non li fornisce** entro **dieci giorni** dalla ricezione della richiesta, la **relazione** risulta **automaticamente non approvata**, con conseguente esercizio da parte della Presidenza del Consiglio del contratto autonomo di garanzia.

In ultimo, nell'ambito del **comma 7** si precisa che la **relazione annuale** presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento debba concernere **tutte le tipologie di intervento** cui sono destinate le risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, e non le sole tipologie di intervento **gestite** dalla **Presidenza del Consiglio**. Inoltre, si dispone che tale relazione sia pubblicata sul **sito istituzionale** della Presidenza del Consiglio.

Articolo 10 (modifiche all'articolo 8-bis "Revoca del conferimento")

L'articolo 10 dello schema in esame propone modifiche alla disciplina della revoca del conferimento dei contributi dell'otto per mille di sua diretta gestione, da parte della Presidenza del Consiglio.

In particolare, al fine di ridurre i tempi di gestione dei progetti, la nuova formulazione del comma 1 **riduce i termini** per la revoca del contributo; si dispone infatti che, qualora siano **decorsi dodici anziché diciotto** mesi dall'ordinativo di pagamento, la mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento comporti la revoca inderogabile del contributo già erogato.

Per esigenze di coordinamento, si introduce il **comma 1-***bis* che estende i **criteri di revoca** anche agli interventi in materia di **edilizia scolastica già in corso** di realizzazione e che erano stati ammessi al contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non del Ministero dell'istruzione.

Le modifiche apportate al **comma 2** innovano la disciplina della **richiesta** di **proroga** dei **termini**, che deve essere inoltrata, **perentoriamente**, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi, esclusivamente tramite modulo reso disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio, **a pena di improcedibilità**.

Inoltre, si dispone che la proroga non possa essere concessa per più di due volte, in luogo degli attuali tre rinnovi, e che la durata massima complessiva delle proroghe non possa essere superiore ai dodici mesi (anziché tre anni). La proroga inoltre può essere concessa nel solo caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato.

Il nuovo **comma 3** ribadisce la possibilità di effettuare **revoche parziali, senza** più la previsione di **limiti minimi dell'importo da revocare** (ora fissato ad importi inferiori al trenta per cento dell'importo totale).

Nel comma 4 si estende infine anche alla **rinuncia** ed alla **decadenza** la disciplina che riguarda la revoca dei contributi; pertanto, le **procedure** per la **restituzione** del **contributo** e l'eventuale disposizione per **l'esecuzione coattiva** dei crediti dello Stato **si applicherebbero anche** alla **rinuncia** ed alla **decadenza**.

Nel comma si dispone che il **beneficiario** che **non provveda alla restituzione** delle somme **non possa** concorrere alle successive **ripartizioni** dei fondi. Quest'ultima fattispecie è già disciplinata dal novellato articolo 6-bis, comma 1, lettera d), punto 2, che rende le domande presentate da tali soggetti automaticamente escluse dal processo di ripartizione dei contributi.

Articolo 11 (modifiche all'articolo 8-ter "Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa")

L'articolo 11 dello schema in esame introduce un limite alla concessione di autorizzazioni ad apportare variazioni al progetto, sino a un massimo di due variazioni per ogni intervento (la disciplina attuale non pone limiti).

La richiesta di variazione va presentata, a pena di improcedibilità, secondo il modulo disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio. La riformulazione prevede inoltre che la variazione può essere ammessa **solo** per **documentate esigenze sopravvenute** e **non imputabili** al beneficiario.

Si specifica, infine, che le richieste di autorizzazione ad apportare variazioni devono indicare le singole **voci di budget** per le quali si chiede la modifica. Mentre le **variazioni** che **non modifichino** i **risultati attesi** e che comportino variazioni interne di *budget* **inferiori** al **10 per cento** possono essere autorizzate dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; per importi superiori o modifiche più rilevanti, l'autorizzazione alla variazione può essere concessa solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quel che concerne l'autorizzazione all'utilizzo dei risparmi di spesa, in deroga all'obbligo di restituzione, la nuova formulazione del comma 3 dispone che tale istanza debba essere presentata unitamente alla relazione finale, con apposito modulo disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio, previa valutazione della competente Commissione di valutazione e monitoraggio.

Viene eliminata l'attuale previsione del termine per la presentazione dell'istanza, entro un anno dalla conclusione dei lavori.

La proposta di modifica dispone che **l'utilizzo** dei **risparmi** debba **avvenire entro dodici mesi**, diversamente dalla disciplina attuale che non dispone scadenze per l'utilizzo.

Nella nuova formulazione dell'articolo 8-ter viene **eliminata** la disposizione, contenuta nel **comma 4**, che riportava l'obbligo di trasmettere al Parlamento entro sessanta giorni sia le autorizzazioni ad apportare modifiche ai progetti che i decreti di mancata revoca dei contributi in caso di esecuzione difforme ma ritenuta utile, che le autorizzazioni all'utilizzo dei risparmi di spesa.

Secondo la Relazione illustrativa, tali informazioni risulterebbero già contenute nella Relazione annuale di cui all'articolo 8, comma 7.

Si rileva, tuttavia, che il richiamato comma 7 non reca un elenco puntuale dei contenuti di tale relazione, limitandosi ad indicare "l'erogazione dei fondi

dell'anno precedente e la verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati".

Il **comma 5** disciplina il riversamento dei **risparmi di spesa**, sia non autorizzati che non utilizzati, in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

Lo schema in esame precisa tale disciplina disponendo che che tali risparmi debbano essere riassegnati nell'ambito della categoria alla quale afferiscono. In aggiunta, si dispone che, qualora il beneficiario non restituisca i risparmi di spesa entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni sull'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, mentre la disciplina previgente non disponeva tale disciplina. Infine, si dispone che il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non possa concorrere alle successive ripartizioni dei fondi. Tale fattispecie risulta già disciplinata indirettamente dal novellato comma 1, lettera d), punto 3, dell'articolo 6-bis che rende le domande presentate da tali soggetti automaticamente escluse dal processo di ripartizione dei contributi.

Articolo 12 (abrogazione degli allegati)

L'articolo 12 dello schema in esame propone l'abrogazione degli Allegati A, A-bis e B, che rappresentavano i modelli di documento necessari per gli adempimenti per presentare la domanda di contributo della quota di otto per mille di diretta gestione statale disciplinata dal presente D.P.R. Tali abrogazioni sono disposte in quanto la domanda di contributo e la relazione tecnica dovranno ora essere presentati, secondo lo schema in esame, mediante utilizzo dei moduli pubblicati sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono inseriti nella piattaforma informatica dedicata.

TESTO A FRONTE

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)
Capo I Criteri di utilizzazione Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.	Capo I Criteri di utilizzazione Art. 1 Ambito di applicazione 1. Identico
Art. 2 Interventi ammessi 1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti	Art. 2 Interventi ammessi 1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza,
all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.	l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. I predetti interventi sono definiti in coerenza

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
	con le priorità ed i programmi definiti dalle
	amministrazioni statali interessate.
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel	2. Identico.
mondo sono diretti alla realizzazione di progetti	
finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza	
alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla	
qualificazione di personale locale da destinare a	
compiti di contrasto delle situazioni di	
sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e	
di emergenze umanitarie che minacciano la	
sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti	
3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono	3. Identico.
diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori,	
studi, monito-raggi finalizzati alla tutela della	
pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici,	
idraulici, valanghivi, meteoro-logici, di incendi	
boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni	
pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui	
all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del	
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio	
2004, n. 42 e gli immobili adibiti all'istruzione	
scolasti-ca di proprietà pubblica dello Stato, degli	
enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto	
di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985,	
n. 222, danneggiati o distrutti dalle medesime	
tipologie di fenomeni.	
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono	4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai
diretti ad assicurare a coloro cui sono state	minori stranieri non accompagnati sono
riconosciute, secondo la normativa vigente, forme	diretti ad assicurare a coloro cui sono state
di protezione internazionale o umanitaria ,	
	riconosciute, secondo la normativa vigente,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza	forme di protezione internazionale, lo
sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni	status di rifugiato, la protezione
vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato	sussidiaria o la protezione speciale,
anche a coloro che hanno fatto richiesta di	l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza
protezione internazionale, purché privi di	sanitaria e i sussidi previsti dalle
mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.	disposizioni vigenti.
5. Gli interventi per la conservazione di beni	5. Gli interventi per la conservazione di beni
culturali sono rivolti al restauro, alla	culturali sono rivolti al restauro, alla

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o mobili, anche immateriali, presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.

valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o mobili, anche immateriali, che presentano particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica di cui all'articolo 12 del suddetto Codice ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Codice.

5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 1985, n. 222, consistono ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in nell'adeguamento sicurezza, antisismico nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5.1. Identico.

5.1-bis. Gli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono

DDD 40 4000 To	
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
	state riconosciute forme di dipendenza
	patologica, nonché al loro inserimento e
	reinserimento sociale e lavorativo.
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione	5.2. La domanda per accedere alla
della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1,	ripartizione della quota dell'otto per mille di
riguardante il medesimo intervento può essere	cui all'articolo 1, riguardante il medesimo
presentata per una sola delle tipologie di cui ai	beneficiario, può essere presentata per una
commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.	sola tipologia d'intervento.
5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e	5-bis. Gli interventi devono essere coerenti
5.1 devono essere coerenti con gli indirizzi e le	con gli indirizzi e le priorità eventualmente
priorità eventualmente individuati dal Presidente	individuati dal Presidente del Consiglio dei
del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti	ministri, dai Ministri competenti e dai
e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della	Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9
legge 23 agosto 1988, n. 400.	della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli	6. Identico.
interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati	
straordinari quando esulano effettivamente	
dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli	
interessi coinvolti e non sono ricompresi nella	
programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle	
risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma	
5.1 sono considerati straordinari quando non siano	
oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse	
siano insufficienti a coprire l'intero intervento.	
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5	6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5
devono essere eseguiti sul territorio italiano.	e 5.1-bis devono essere eseguiti sul
	territorio italiano.
Art. 2-bis	Art. 2-bis
Criteri di ripartizione	Criteri di ripartizione
1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta	1. Fermo restando quanto previsto
alla diretta gestione statale è ripartita di regola in	dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della
considerazione delle finalità perseguite dalla	legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota
legge in cinque quote uguali per le cinque	dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla
tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui	diretta gestione statale è ripartita in misura
all'articolo 2, comma 1.	proporzionale alle scelte effettuate dai
	contribuenti in sede di dichiarazione dei
	redditi tra le tipologie d'intervento

D D D 10 1000 FC	
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
	ammesse a contributo, di cui all'articolo 2,
	comma 1. Per la quota di risorse relativa
	alle scelte non espresse, il Consiglio dei
	ministri può deliberare entro il 30
	novembre di ogni anno, la destinazione
	delle stesse a specifiche tipologie
	d'intervento, nel rispetto di quelle
	indicate all'articolo 48 della legge 20
	maggio 1985, n. 222. In assenza di
	deliberazione, la destinazione delle
	risorse relative alle scelte non espresse è
	stabilita tra le tipologie d'intervento in
	proporzione alle scelte espresse.
	1-bis. Le risorse della quota relativa alla
	categoria "edilizia scolastica" sono
	trasferite annualmente al competente
	Ministero ai sensi e per gli effetti
	dell'articolo 1, comma 172, della legge 13
	luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette
	alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
	per la relazione di cui all'articolo 8,
	comma 7, l'elenco degli interventi
	finanziati annualmente a valere sulle
	risorse di cui al presente comma.
	L'elenco degli interventi è, altresì,
	pubblicato dal Ministero sul proprio sito
	istituzionale.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati	2. Se gli interventi ammessi a contributo e
favorevolmente per una o più delle cinque	valutati favorevolmente per una o più delle
tipologie di intervento non esauriscono la somma	tipologie d'intervento non esauriscono la
attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita	somma attribuita per l'anno, la somma
in modo uguale a favore delle altre tipologie di	residua è distribuita, con delibera del
intervento.	Consiglio dei ministri, nel rispetto delle
	finalità della legge 20 maggio 1985, n.
	222.
	2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del
	decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
	convertito, con modificazioni, dalla legge

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
	7 aprile 2017, n. 45, esaurita la
	graduatoria degli interventi idonei di
	ricostruzione e di restauro dei beni
	culturali danneggiati o distrutti a seguito
	degli eventi sismici ivi previsti, le risorse
	residue sono assegnate agli altri
	interventi idonei di cui al comma 4 del
	presente articolo. L'eventuale ulteriore
	somma residua è utilizzata nella
	ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
	gestione statale per l'anno successivo per
	la categoria "conservazione di beni
	culturali".
3. Il giudizio di valutazione, ai fini	3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del
dell'elaborazione dello schema del piano di	piano di riparto, le Commissioni di cui
riparto, deve tenere conto dell'urgenza,	all'articolo 5, comma 2, esprimono un
dell'esigenza di tendenziale concentrazione	· · · •
den esigenza di tendenziare concentrazione	giudizio di idoneita ai finanziamento che
degli interventi, della rilevanza e della qualità	giudizio di idoneità al finanziamento che deve tenere conto della straordinarietà e
degli interventi, della rilevanza e della qualità	deve tenere conto della straordinarietà e
degli interventi, della rilevanza e della qualità	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata
degli interventi, della rilevanza e della qualità	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in
degli interventi, della rilevanza e della qualità	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento,
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento.
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali,
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige,	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna),	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche,	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise,	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto,
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise,	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria,
degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. 4.—Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per	deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)					
den Tet er devoluta ana un etta gestione stataie	Calabria,	Isole	ner	16	regioni	Sicilia
			pci	ic	regioni	Sicilia,
4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.	Sardegna. 4-bis. Ider					
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà	5. Identico	0.				

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	(
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di	
cui ai commi 1 e 4.	
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento	6. Identico.
legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o	o. identified.
la diversa destinazione delle risorse di cui al	
comma 1, il Governo riferisce alle competenti	
Commissioni parlamentari in merito alle modalità	
di reintegrazione delle risorse medesime e alle	
conseguenti iniziative.	
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto	7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con
del Segretario generale della Presidenza del	decreto del Segretario generale della
Consiglio dei Ministri, sono individuati e	Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio	individuati e pubblicati, nel sito
dei Ministri, i parametri specifici di valutazione	istituzionale della Presidenza del Consiglio
delle istanze, distinti per le cinque tipologie di	dei ministri, i parametri specifici di
intervento.	valutazione delle istanze, distinti per
Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille	tipologie d'intervento, con esclusione di
del sito istituzionale della Presidenza del	quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per
Consiglio dei Ministri sono resi disponibili,	gli interventi di cui all'articolo 2, comma
anche in formato elaborabile, i dati relativi alle	5.1, il Ministero dell'istruzione e del
richieste di ammissione al riparto delle risorse,	merito procede attraverso l'adozione di
agli interventi ammessi al suddetto riparto, le	un apposito bando, pubblicato sul
relazioni delle Commissioni tecniche che hanno	proprio sito istituzionale, contenente
proceduto alla valutazione delle singole	altresì i criteri di selezione dei progetti, le
iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di	modalità di erogazione, monitoraggio e
erogazione dei fondi, con esplicita indicazione	revoca delle risorse in conformità ai
dei termini di pagamento, nonché i risparmi	principi stabiliti dal presente
realizzati e che possono essere conservati dai	regolamento.
beneficiari.	Nell'apposita sezione dedicata all'otto per
	mille dei siti istituzionali rispettivamente
	della Presidenza del Consiglio dei
	ministri e del Ministero dell'istruzione e
	del merito sono pubblicati gli elenchi
	degli interventi ammessi a finanziamento
	con i relativi importi.

completati.

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"

8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo **nei due anni precedenti** richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

Non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;
- b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;
- negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.

Articolo 3

Requisiti soggettivi

1. Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche

Articolo 3

Requisiti soggettivi

1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo previsto dal bando disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

- 2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
- c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2:
- *d*) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di

- 2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:
- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-*bis* negli ultimi cinque anni;
- c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto;

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

- g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
- h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.
- d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
- f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
- g) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- h) avere un numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due:
- i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.
- 3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
- 4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia;—quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della
- 3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, **lettere a) e g)** devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
- 4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera *f*) con dichiarazione documentata del legale

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,-secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente art. 3 del regolamento.

capacità rappresentante relativa alle finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e) e g) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti tutta la durata per dell'intervento.

Articolo 4

Articolo 4

Requisiti oggettivi

Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

1. **Gli interventi** di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato <i>B</i> , che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.	2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.	2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione allegata sia incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.	2-ter. Identico.
Capo II	Capo II
Procedure di utilizzazione	Procedure di utilizzazione
Articolo 5	Articolo 5
Schema del piano di ripartizione	Schema del piano di ripartizione
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la	1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
predisposizione dello schema del decreto	per la predisposizione dello schema del
concernente il piano di ripartizione della quota	decreto concernente il piano di ripartizione
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle	della quota dell'otto per mille dell'imposta
persone fisiche acquisisce la valutazione sulle	sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2,

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.

con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione,-una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali due competenti per materia **e da** rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, **commi 2, 3, 4, 5 e 5.1,** siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero.

Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2 siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessità, in ragione del numero o della complessità dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata

In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare.

La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

da un rappresentante indicato dal Ministro Le delegato. Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti di cui rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti dei Ministeri coinvolti. essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. Per ciascuna Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio **dei ministri.** La partecipazione alle Commissioni e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Dal funzionamento delle Commissioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-bis. Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, di ancora in corso realizzazione monitorati Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza medesima istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
	rimborsi spese. Dal funzionamento della
	Commissione non derivano nuovi o
	maggiori oneri a carico della finanza
	pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base	3. Le Commissioni di cui al comma 2, sulla
del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7,	base del decreto di cui all'articolo 2-bis,
attribuiscono a ciascun progetto una valutazione	comma 7, attribuiscono a ciascun progetto
espressa in centesimi.	una valutazione espressa in centesimi. Ai
	fini dell'inserimento nel piano di riparto
	di cui al comma 1, il progetto deve
	ottenere una valutazione non inferiore a
	sessanta centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro	4. Identico.
centoventi giorni dal termine per la presentazione	
delle domande di cui all'articolo 6, comma 2,	
verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli	
articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle	
Commissioni di cui al comma 2, provvede,	
eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su	
richiesta delle Commissioni di cui al presente	
articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni	
delle suddette Commissioni, lo schema del decreto	
concernente il piano di ripartizione delle risorse	
della quota dell'otto per mille dell'imposta sul	
reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta	
gestione statale, redatto secondo i criteri indicati	
dall'articolo 2-bis.	
Articolo 6	Articolo 6
Modalità di presentazione della domanda	Modalità di presentazione della domanda
1. Le domande devono essere redatte in bollo,	1. Le domande per gli interventi di cui
salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti	all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i
disposizioni, in conformità ai modelli riportati	casi di esenzione previsti dalle vigenti
nell'Allegato A, per gli interventi di cui	disposizioni, in conformità alle linee guida
all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-	e ai moduli resi disponibili nell'apposita
bis per gli interventi di cui all'articolo 2, comma	sezione dedicata all'otto per mille del sito
5.1, che costituiscono parte integrante del	istituzionale della Presidenza del
presente decreto.	Consiglio dei ministri.

Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, **devono essere** presentate-entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 5.1-bis deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalità previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di esclusione mediante l'accesso alla piattaforma informatica. È ammessa la trasmissione, a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. È comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 6-bis	Articolo 6-bis
Cause di esclusione	Cause di esclusione
1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:	1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;	a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.	b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-
	ter; d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione
	della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero massimo
	di interventi ancora da concludere pari a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo; e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	(litto del Governo II. 190)
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
Articolo 7	Articolo 7
Determinazione preliminare e finale	Determinazione preliminare e finale
1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.	1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, commi 2
	e 3. Lo schema è corredato dalla relativa
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere	documentazione. 2. <i>Identico</i> .
delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.	2. Idenico.
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.	3. Identico.
Articolo 8	Articolo 8
Erogazione dei fondi	Erogazione dei fondi
La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di: a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli	1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1,
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, il possesso	di: a) confermare con dichiarazioni rese a
dei re-quisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;	norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti
b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;	soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

- c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti presentare privati, ıın contratto autonomo di garanzia per l'intero importo dell'intervento prima richiesta. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
- c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta è inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. È ammessa, altresì, il medesimo termine, trasmissione della documentazione. richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza. di inserimento documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sarà indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri
- 3. Identico.

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.

La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito inter-venti di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica **ovvero da** dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, è corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso.

La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno **l'80 per cento** della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, **nonché da** dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento.

La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del codice unico di progetto (CUP), del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attività approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalità di pubblicità relative alla provenienza dei fondi.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di cinque apposite Commissioni tecniche di monitoraggio,-una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia.

Possono essere nominati componenti supplenti ogni titolare. I componenti Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine **perentorio** del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.

6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedi-mento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente

normativa in materia di lavori pubblici.

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni già fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione legale rappresentante, responsabile tecnica secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal **legale rappresentante** e dal responsabile del procedimento.

Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La relazione è sottoposta all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1,

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190) lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni
	decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non è approvata.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.	7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 8-bis	Articolo 8-bis
Revoca del conferimento	Revoca del conferimento
1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;	all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in	iniziato, entro il termine indicato nella

TESTO A FRONTE

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante	Schema di decreto in esame
"Regolamento recante criteri e procedure per	(Atto del Governo n. 190)
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	(1100 001 00 101 10 10 10 0)
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	
den 11et 22 de voide ann en etta gestione saune	relazione tecnica di cui all'articolo 4,
	comma 2;
	d) esecuzione non autorizzata
	dell'intervento in maniera difforme da
	quello approvato.
	1-bis. Con decreto del Presidente del
	Consiglio dei ministri, nei casi di cui al
	comma 1, è altresì disposta la revoca degli
	interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1,
	in corso di realizzazione e non trasferiti
	al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. I termini, di cui alle lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) del comma	2. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del
1, possono essere prorogati con richiesta da	comma 1, possono essere prorogati con
inoltrare almeno trenta giorni prima della	richiesta da inoltrare, perentoriamente ,
scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in	almeno trenta giorni prima della scadenza
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura	dei termini stessi. La richiesta è redatta, a
dell'intervento, può essere concessa per non più di	·
tre volte e per un periodo massimo complessivo	pena di improcedibilità, secondo il
	modulo reso disponibile nell'apposita
non superiore a tre anni , in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente	sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del
comprovato, sentita la Commissione di cui	Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione
all'articolo 8, comma 5.	alla natura dell'intervento, può essere
	concessa per non più di due volte e per un
	periodo massimo complessivo non
	superiore a dodici mesi , solo in caso di
	ritardo non imputabile al beneficiario e
	1
	debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma
	2.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione	
	3. Nei casi di cui al comma 1, in
della parte di intervento realizzata, la revoca,	considerazione della parte di intervento realizzata. la revoca. sentita la
sentita la Commissione di cui all'articolo 8,	,,
comma 5, può essere anche parziale e comunque	Commissione di cui all'articolo 5, comma
non inferiore al trenta per cento del	2, può essere anche parziale.
finanziamento concesso.	

4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima

legge 7 agosto 1990, n. 241.

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

4. In caso di revoca, rinuncia o decadenza l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della della comunicazione della revoca o decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. II beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.

Articolo 8-ter

Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto

Articolo 8-ter Variazione dell'oggetto dell'intervento e

utilizzo dei risparmi di spesa

1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di

La richiesta di variazione è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del

ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2.

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

Consiglio dei ministri. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario.

Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget.

Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a ciò delegato.

Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.

- 2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
- 2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui

Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)

completamento dell'intervento eseguire il originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. L'utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle **Commissioni** di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa è presentata, unitamente alla relazione utilizzando il modulo disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non può comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalità di cui al comma 5.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

- 4. Soppresso.
- 5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
- 5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati - nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille	Schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 190)
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"	comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provvede alla restituzione delle somme non può concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.
Allegato A	Abrogato
Allegato A-bis	Abrogato
Allegato B	Abrogato